

Lussemburgo, banche di vetro

Trasparenza assoluta in vista dello scambio automatico di informazioni (dal 1° gennaio 2015): gli istituti verificheranno che il cliente abbia versato tutte le imposte

I banchieri lussemburghesi garanti della trasparenza fiscale delle operazioni effettuate dai clienti. Gli intermediari finanziari del Granducato saranno delle vere e proprie sentinelle sull'origine dei fondi che

arrivano presso di loro. Dovranno tra l'altro fare da garante per l'effettiva trasparenza fiscale delle operazioni compiute dai propri clienti. E denunciare le operazioni in contanti per importi superiori a 10 mila euro.

Bartelli e Cerne a pag. 25

L'associazione degli intermediari finanziari scrive sullo scambio di informazioni

Le banche garanti dei clienti In Lussemburgo responsabili della trasparenza fiscale

Il banker si asterrà da operazioni finanziarie che consentano al cliente stesso di aggirare o eludere i suoi obblighi di imposta

**DI TANCREDI CERNE
E CRISTINA BARTELLI**

I banchieri lussemburghesi garanti della trasparenza fiscale delle operazioni effettuate dai clienti. Gli intermediari finanziari del Granducato saranno delle vere e proprie sentinelle sull'origine dei fondi che arrivano presso di loro.

Il Lussemburgo, insomma, impone standard di trasparenza e integrità professionale per tutti i soggetti che operano nel sistema finanziario. In vista dell'entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni con i paesi terzi previsto per il 1° gennaio prossimo, l'associazione bancaria del Granducato (Abbl) ha messo a punto una serie di regole a cui dovranno attecchire tutti i singoli operatori finanziari per consentire la corretta applicazione del principio di trasparenza accettato a livello governativo. Come prima cosa, è richiesta la profonda conoscenza del proprio cliente. «L'identificazione della clientela dei banker è un obbligo affermato dalla legge del 16 maggio 1891, a cui hanno fatto se-

guito i regolamenti sull'anti riciclaggio», si legge nel documento dell'Abbl. Non solo. La legge sul contrasto al finanziamento del terrorismo del 12 novembre 2004 impone agli operatori finanziari anche la conoscenza dei professionisti con cui si interfacciano i propri clienti, dagli avvocati ai notai, dai rappresentanti legali ai beneficiari. «I professionisti devono ottenere le informazioni sufficienti a verificare l'origine e la destinazione dei fondi, oltre ai motivi economici per cui vengono compiute certe operazioni e la loro legittimità». Ma non è solo la conoscenza approfondita del cliente l'obbligo previsto in capo all'operatore finanziario. La legge stabilisce infatti che il banker sia anche garante dell'effettiva trasparenza fiscale delle operazioni condotte dai propri clienti. In altre

parole, ai professionisti viene richiesto di esercitare la vigilanza relativamente ai loro clienti, in particolare ottenendo le in-

formazioni sull'origine dei fondi insieme a tutta l'informazione adeguata che consenta la determinazione dello scopo della relazione di affari. «Il cliente deve essere informato che il proprio banker si asterrà da operazioni finanziarie che consentano al cliente stesso di aggirare o eludere i suoi obblighi di imposta». Per consentire l'effettivo versamento di tutte le imposte dovute, inoltre, i professionisti della finanza dovranno aggiornare costantemente i propri clienti con rapporti sulla loro situazione finanziaria avvisandoli volta per volta del trattamento fiscale previsto per ognuno dei loro investimenti. Infine, l'Abbl ha messo in guardia i propri associati da possibili rischi connessi con operazioni particolari che potrebbero essere richieste dalla propria clientela. Primo fra tutti l'utilizzo del contante. Nello specifico, l'Associazione ha ricordato l'obbligo di



dichiarazione nel caso in cui venga prelevato da un conto corrente un importo cash superiore ai 10.000 euro. «Per motivi di sicurezza, gli istituti di credito devono mettere i loro clienti in guardia contro gli attacchi, il furto o l'abuso fraudolento di cui potrebbero essere vittime. Per questo si raccomanda che l'importo dei prelievi di denaro sia limitata nell'interesse dei clienti». In considerazione dei rischi per le banche, compresi quelli di natura penale, i professionisti saranno tenuti a rifiutare di eseguire transazioni che consistono simultaneamente nel ritiro e nella collocazione dei fondi al solo scopo di celare i flussi dei fondi e renderli più difficili da rintracciare. Infine, se un professionista non è perfettamente sicuro che il suo cliente stia seguendo scrupolosamente tutti i dettami fiscali, può decidere di limitare i propri servizi. In altre parole, potrà rifiutarsi di effettuare determinate operazioni per quanto riguarda il ritiro di somme sostanziali di denaro.

—© Riproduzione riservata—■